

CRONOLOGIA “CASO GLADIO”: fatti e misfatti!

12/07/2000

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

CONTRIBUTO SUL PERIODO 1969-1974

In allegato: Appunti per un glossario della recente storia nazionale

Elaborato redatto dal senatore Athos De Luca

12 luglio 2000

Senato della Repubblica

- 3 -

Camera dei deputati

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INDICE

<i>Preambolo</i>	Pag.	5
Prima parte		
<i>Il quadro storico di riferimento</i>	Pag.	7
Seconda parte		
<i>Le cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi</i>	Pag.	17
<i>Carenze dell'ordinamento giudiziario</i>	»	20
<i>Le responsabilità della magistratura</i>	»	21
<i>Le responsabilità della classe politica</i>	»	23

Terza parte

<i>Alcune considerazioni preliminari</i>	Pag.	27
<i>Il problema dei servizi di informazione e sicurezza</i>	»	28
<i>Il segreto di Stato e la tenuta degli archivi</i>	»	33
<i>Problemi connessi all'ordinamento giudiziario</i>	»	38
<i>Istituzione di un osservatorio sull'eversione</i>	»	40
ALLEGATO: Appunti per un glossario della recente storia nazionale	Pag.	43

Senato della Repubblica

- 15 -

Camera dei deputati

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

disponibilità non sarà offerta, converrà non abbandonare alcuna ipotesi, neppure quelle meno probabili.

7. In margine alla struttura denominata «Gladio», scoperta, come è noto, nel 1990, a seguito di una decisione lodevole, ma repentina e non del tutto spiegata, dell'allora Presidente del Consiglio dei Ministri, di renderne pubblica l'esistenza, ricordiamo che la Commissione ha dedicato un lungo periodo di lavoro.

L'esame dei documenti man mano emersi e la definizione dei vari procedimenti penali connessi alla medesima vicenda, porta a confermare il giudizio di illegittimità costituzionale di tale struttura, sia per il carattere occulto e non conforme alle norme che reggono l'ordinamento militare, sia e soprattutto per le marcate discriminazioni politiche nella sua formazione, che ne facevano una milizia di parte totalmente incompatibile con la neutralità politica delle Forze Armate sancita dalla Costituzione.

Ancora più grave appare che una simile struttura, formalmente giustificata con l'esigenza di approntare una rete di resistenza contro una eventuale invasione, sia stata poi utilizzata per compiti operativi - e senza che vi fosse alcuna invasione neppure minacciata - di natura informativa. La distribuzione dei documenti e le incongruità della documentazione fornita, peraltro, inducono ad ulteriori perplessità quale possa essere stato l'effettivo impiego della struttura nei trenta anni della sua esistenza.

D'altra parte, sia le inchieste giudiziarie che le indagini della Commissione stragi, protrattesi per quasi un decennio, non hanno fatto emergere nulla che collegasse la struttura di Gladio alle vicende dello stragismo. Si è, invece, registrata la compromissione di un elemento della struttura nel «*golpe* Borghese», in un'altra occasione è emerso che un «gladiatore» si dimetteva dal corpo a seguito «delle rivelazioni sul caso SIFAR», il che lascia intendere che la persona in questione avesse elementi per collegare Gladio al tentativo del generale De Lorenzo. È troppo poco perchè se ne possa evincere una partecipazione dell'intera struttura,

in quanto tale, in casi di questo genere, ma tali episodi confermano il giudizio sul carattere discriminatorio del reclutamento, tale da non garantire neppure la lealtà costituzionale di quanti venivano assunti nella struttura.

Senato della Repubblica

- 33 -

Camera dei deputati

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nenza di 10 anni (salvo alcuni casi particolarissimi e rigidamente previsti dalla normativa, nei quali risulti preferibile mantenere nel Servizio una determinata persona) appare un termine più che ragionevole per far salve le esigenze di professionalità e quelle di avvicendamento.

Similmente, non risulterà inutile prevedere uno strettissimo controllo degli addetti al Servizio attraverso una anagrafe patrimoniale personale e dei congiunti; ovviamente gli arricchimenti ingiustificati costituiranno motivo di immediata sospensione del rapporto di impiego nel Servizio. Tale controllo potrebbe essere esercitato dagli stessi uffici del Servizio sotto il diretto e continuo controllo dell' organismo parlamentare.

Il segreto di Stato e la tenuta degli archivi

Strettamente intrecciata alla questione del controllo è quella della regolamentazione del segreto di Stato e, conseguentemente, della tenuta dell'archivio. Abbiamo visto che il segreto di Stato, nelle sue varie manifestazioni, esplicite o implicite, è stato uno degli elementi di maggiore peso nella mancata individuazione dei responsabili delle stragi, e dunque si impone una riflessione in merito.

Come è noto, il segreto di Stato ha già subito una parziale riforma in una prima occasione con la legge n. 801 del 1977 ed in una seconda con il nuovo codice di procedura penale, per cui esso, già oggi, non è opponibile all'autorità giudiziaria in occasione di inchieste su stragi. Tuttavia la tale norma stenta a trovare concreta applicazione per una serie di ragioni che qui cercheremo di esaminare partendo da quelle di ordine formale che, a nostro avviso sono essenzialmente tre:

a) l'inaccessibilità ad archivi coperti dal segreto NATO o, comunque di altri organismi sovranazionali, perché, ovviamente, la normativa italiana è inefficace nei loro confronti;

b) l'inaccessibilità dell'archivio della Presidenza della Repubblica, per ragioni di ordine costituzionale, in quanto, si ritiene che l'immunità e l'insindacabilità del Presidente, sancita dall'articolo 90 abbia carattere pre-cettivo assoluto e si estenda anche alle sue pertinenze, quali, appunto l'archivio;

c) la lentezza e farraginosità delle procedure di declassifica.

Il problema degli archivi di organismi sovranazionali riguarda, oggi, la NATO ma, in un futuro non troppo remoto, potrebbe riguardare anche organi connessi all'Unione Europea.

Il punto è questo: trattandosi di archivio di ente sovranazionale, ovviamente, non è sottoposto alla legislazione di nessun paese ma solo alla decisione dei propri organi dirigenti nei quali, su materie del genere, le decisioni possono essere assunte solo all'unanimità.

Per di più, le norme del trattato istitutivo e quelle successivamente concordate, non fanno cenno alcuno alla durata del segreto, oltre la quale i documenti vengono versati ad un qualche archivio storico, per cui le

Senato della Repubblica

- 43 -

Camera dei deputati

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato

APPUNTI PER UN GLOSSARIO DELLA RECENTE STORIA NAZIONALE

Senato della Repubblica

- 223 -

Camera dei deputati

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prossimo a questo paradigma interpretativo - ma più meditato - è anche il saggio di Tranfaglia che ricomprende sia le vicende dello stragismo sia quelle del terrorismo di sinistra. L'autorevole storico torinese inquadra la vicenda della strategia della tensione all'interno del classico schema esplicativo che fa risalire le premesse remote all'occupazione alleata nell'ultima fase della guerra e si sviluppa poi con l'adesione dell'Italia al Patto atlantico, per giungere ai conati eversivi dell'estrema destra:

«Quanto all'attività di Ordine Nuovo ... l'elenco di crimini e di attentati è lungo ma la mancanza di rivendicazioni per molte azioni e la complicità che senza dubbio c'è stata da parte dei servizi di sicurezza rendono lacunosa la ricostruzione storica.

Resta il fatto che c'è all'origine della "strategia della tensione" l'elaborazione di personaggi che hanno avuto un ruolo importante in Ordine Nuovo coltivando nello stesso tempo rapporti assai stretti con i servizi segreti italiani ed americani ... » (p. 29).

Il saggio di Tranfaglia, peraltro attinge largamente ai documenti prodotti da questa onorevole Commissione parlamentare, in forte convergenza in particolare con la proposta di relazione redatta dal Presidente senatore Giovanni Pellegrino a fine della XII legislatura.

Qualche perplessità induce lo spazio dedicato a Gladio: come si ricorderà, l'esistenza di questa organizzazione venne rivelata, nell'estate del 1990, dal presidente del Consiglio Andreotti all'autorità giudiziaria veneziana, nell'ambito delle indagini relative alla strage di Peteano ed alla vicenda dell'aereo «Argo 16».

L'ipotesi - immediatamente scandagliata tanto dall'autorità giudiziaria 242 quanto dalla stessa Commissione stragi - fu quella che la sezione

italiana della rete *Stay behind* fosse il *trait d'union* fra servizi segreti ed estrema destra e, pertanto, lì andasse cercato il bandolo della matassa stragista.

A distanza di dieci anni, dopo numerose indagini giudiziarie accompagnate dalla cospicua attività conoscitiva della Commissione stragi, si deve prender atto che, almeno dal punto di vista delle stragi, Gladio si è rivelata una pista sostanzialmente infruttuosa, non essendo emerso nulla che la collegasse ad esse ²⁴³; anzi, l'impressione che si ricava, ripercorrendo questo decennio, è che tale vicenda abbia deviato il corso delle indagini, distraendole da piste più promettenti.

²⁴² Non solo quella veneziana, in verità, ma anche bolognese e milanese,

²⁴³ In verità, tracce assai limitate si rinvenivano in materia di tentati colpi di Stato. Ad esempio, qualche gladiatore romano risulta fra i inquisiti per il «*golpe* Borghese», mentre sulla scheda di un altro si legge delle sue dimissioni dal corpo perchè non più d'accordo con le sue finalità a seguito «di quanto emerso sul caso SIFAR», il che lascia intendere che egli avesse motivo di mettere in relazione la struttura con i torbidi avvenimenti del luglio 1964. Ma, come si vede, si tratta di elementi insufficienti a sostenere un qualche ruolo dell'organizzazione in quanto tale nei tentativi golpisti.

Senato della Repubblica

- 224 -

Camera dei deputati

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il che non toglie che la costituzione di tale corpo sia stata una decisione assai discutibile sul piano sia politico, sia costituzionale ²⁴⁴ e che vi siano aspetti non chiari ²⁴⁵.

Il riferimento a Gladio ci torna utile per concludere questa rassegna sulla produzione storiografica in materia di strategia della tensione, esaminando il saggio di Giovanni Sabbatucci ²⁴⁶ che, infatti, cita, fra gli altri, proprio gli scarsi esiti della «pista Gladio», per fondare la sua critica allo schema della «strategia della tensione» che egli così identifica:

«Non provocazioni episodiche dunque, ma una strategia coerente e continuativa (la famosa "strategia della tensione") fondata sull'uso sistematico e coperto del terrore: una strategia di cui i corpi armati dello stato con i servizi segreti in prima linea, rappresentano nulla più che il braccio esecutivo» (p. 207).

Sabbatucci rinviene in questa ipotesi interpretativa una rivisitazione della cultura politica terzinternazionalista basata sull'identificazione dello Stato borghese con il terrorismo fascista che sfocia inevitabilmente nella teoria del «grande complotto», unica spiegazione di tutti i misteri d'Italia:

«Quel modello ... si è poi dilatato sino a comprendere, ad assorbire ed a ricondurre ad un'unica spiegazione l'intero capitolo dei "misteri d'Italia": violenze antiche e recenti, stragi impuniti e misteriosi attentati, servizi segreti e massonerie, Brigate rosse e formazioni nere, corruzione e malaffare, criminalità organizzata e poteri occulti di ogni genere, Gladio e P2, trame americane e progetti di ristrutturazione autoritaria dello Stato, da Portella delle Ginestre al caso Moro, dalla morte di Mattei all'affare Sindona, dal DC 9 di Ustica alle stragi mafiose dei primi anni Novanta. Poco importa che tutte queste vicende abbiano matrici e dinamiche diverse, spesso opposte» (p. 209).

244 Ovviamente la declaratoria di illegittimità costituzionale di tale corpo può essere stabilita solo da una pronuncia del giudice Costituzionale - ed è deprecabile che non ne sia stato sollecitato l'intervento chiarificatore -, ma, considerando il carattere ideologico della selezione del corpo, il modo irrituale attraverso cui si è proceduto alla sua formazione, al di fuori di ogni norma amministrativa e attraverso negoziati diretti fra il nostro servizio di informazioni militare - che non ci risulta essere soggetto abilitato a trattative internazionali - e quello americano, la posizione assolutamente irregolare dei civili reclutati, ecc. le ipotesi di incostituzionalità appaiono abbastanza fondate.

245 E certamente l'usuale *caos* degli archivi istituzionali del nostro Paese non ha giovato alla necessaria chiarezza. Di sfuggita, notiamo che la vicenda merita qualche riflessione più attenta di quanto non sia accaduto sin qui. Ad esempio, nella relazione presentata dal gruppo DS - pur assai ricca di stimolanti riflessioni - lascia perplessi la trattazione del tema che, sostanzialmente assimila l'inchiesta dell'autorità giudiziaria veneziana che ha lambito Gladio, a quella dell'autorità giudiziaria milanese che ha portato all'individuazione degli NDS. Per la conoscenza che abbiamo degli atti delle due inchieste, non ci sembra che si tratti di ipotesi investigative convergenti ma alternative e in contraddizione - talvolta stridente - fra loro. Non rilevare tali contraddizioni appare una obiettiva forzatura.

246 Che peraltro appare largamente condiviso da un altro autorevolissimo storico di area liberal-democratica come Ernesto Galli della Loggia che, sul *Corriere della Sera* del 18 agosto 2000, ha sostenuto l'insussistenza di una strategia della tensione, ma la compresenza di molteplici azioni destabilizzatrici contro il nostro Paese (sovranità limitata).

Senato della Repubblica

- 225 -

Camera dei deputati

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ovviamente, l'autore ha buon gioco a fare dell'ironia sui frequenti «polpettoni» sui misteri d'Italia²⁴⁷ che mescolano tutto in un unico calderone, così come ha certamente ragione a mostarsi scettico sulle soluzioni «monocausali» che sembrano spiegare tutto e, invece, lasciano più dubbi di quanti ne trovano; dove invece la sua critica si fa debole è nelle conclusioni:

«Non è affatto dimostrato, in primo luogo, che esista un nesso qualsiasi fra le stragi e i complotti da una parte ed i risultati elettorali dall'altra; e meno ancora che un "naturale" ricambio della classe dirigente sia stato ostacolato o impedito con mezzi impropri volti a condizionare, non si sa bene come, le scelte dei cittadini nel segreto dell'urna ... All'ipotesi di un unico grande complotto manca dunque un credibile movente. Mancano anche, e la cosa è più grave, i presunti veri colpevoli, i mandanti riconoscibili ...

La conclusione più plausibile è che il "grande complotto" non sia mai esistito, a meno che non si voglia descrivere come complotto l'azione svolta per quasi mezzo secolo dall'amministrazione degli Stati Uniti e dai vertici NATO (come mezzi palesi e coperti, ortodossi e meno ortodossi) al fine di mantenere l'Italia e gli altri Paesi occidentali all'interno dell'Alleanza Atlantica e di ostacolare le forze politiche che a questo obiettivo si opponevano. È assai più probabile che all'interno di questo quadro, ma anche indipendentemente da esso, vi siano stati nel nostro Paese tanti piccoli complotti, animati da logiche e da scopi diversi... È possibile ed è sempre più probabile man mano che il tempo passa che di molti di questi enigmi non si arriverà mai a scoprire la soluzione» (pp. 214-6).

Ovviamente il nesso stragi-elezioni non è provato per la semplice ragione che non c'è, ed esso non c'è perché le stragi non avevano questo

247 Se ci è consentito, vorremmo spendere qualche parola contro l'insopportabile retorica sui «misteri d'Italia» che descrive questo Paese come nebbiosa anomalia in un mondo fatto di Paesi «normali», segnati dalla più radiosa trasparenza. Vorremmo ricordare che la Grecia ha chiuso i suoi conti con l'esperienza dei colonnelli mandando in galera i principali responsabili del colpo di Stato, ma dopo è scesa una coltre di silenzio pesantissima e della storia greca di quel periodo, come di quello immediatamente precedente, si sa davvero ben poco. Analoghe considerazioni si potrebbero fare per Spagna e Portogallo. Quanto poi ai Paesi dell'Est, recentemente pervenuti alla democrazia, non si può davvero dire che si stiano gettando fiotti di luce sul passato o che il presente sia avaro di vicende torbide. E l'elenco può continuare con gli USA (quale è la verità sul caso Kennedy? E la morte di Martin Luther King è forse chiara?), la Repubblica federale tedesca (Stammheim e la strage del 1980 all'Oktoberfest non sembrano affatto chiariti), la Svezia (chi ha capito nulla del caso Palme?).

Vero è che l'Italia è stata particolarmente provata dalla presenza congiunta di una criminalità organizzata fra le più agguerrite del mondo, di una eversione protetta, di servizi di sicurezza infedeli, della finanza corsara e delle organizzazioni occulte, ma è anche vero che è stato uno dei Paesi che si è più impegnato a fare luce sui propri misteri, pagando anche prezzi non trascurabili per questo. Forse siamo l'unico Paese che, dopo 30 anni non si è rassegnato ma continua a cercare la verità su un episodio come piazza Fontana: questo non dipende da una qualche particolare mania nazionale, ma dalla vitalità della nostra democrazia.

E, di tanto un tanto, una punta di orgoglio nazionale non guasta.

Senato della Repubblica

- 266 -

Camera dei deputati

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sione del NOS? Ma, soprattutto, il presidente degli USA deve ottenere anche lui il NOS e, nel caso, quale è l'autorità preposta ad esaminarne l'idoneità? Sarebbe interessante sapere qualcosa in proposito ³⁸⁰, anche perché c'è da chiedersi cosa accadrebbe nel caso ³⁸¹ il NOS non venisse concesso: trattandosi di un Presidente eletto a suffragio popolare diretto, l'eventuale decisione negativa confliggerebbe direttamente con il mandato popolare di un Paese dell' Alleanza e, per di più, del membro di gran lunga più influente di essa.

Infine, un problema meno teorico: la concessione del NOS è fatta, appunto, dagli organismi NATO, sulla base della proposta formulata dall'ufficio di sicurezza locale che, ovviamente, è composto da dipendenti - anche se di massimo grado - della Pubblica Amministrazione, per cui ci si chiede quale possa essere l'autorità di un ministro (vertice teorico dell'amministrazione del proprio dicastero) nei confronti di quello che, formalmente, sarebbe un suo subordinato, ma, di fatto, è una delle persone in grado di influire tanto sulla sua nomina, quanto su quella dell'intero Governo.

Problemi che meriterebbero adeguato approfondimento, magari in occasione di un prosieguito dell' esperienza della Commissione stragi.

Il secondo ordine di problemi, si pone in relazione ai cosiddetti «protocolli segreti» della NATO: accordi particolari che conterrebbero clausole limitative della libertà d'azione dei Paesi contraenti ³⁸². Trattandosi di accordi segreti, ovviamente, non sono conosciuti e, dunque ogni sospetto sui loro contenuti è autorizzato, ma, preliminarmente, dobbiamo rispondere alla domanda: che prove ci sono della loro esistenza?

Prove conclusive non sembrano esservi, indizi molti.

Il primo - e più noto - è il famoso piano *Demagnetize* proposto dalla CIA e sottoscritto dal SIFAR nel 1952. Esso è noto solo in parte, essendo stato solo parzialmente liberalizzato dal *Freedom Act* del 1976 ³⁸³, ma, pur nella sua frammentarietà, è possibile leggersi frasi che invitano esplicitamente a non rivelare alcuni aspetti dello stesso piano al Governo, in

quanto, alcune misure interferirebbero con la loro sovranità. Per quanto scarno, il riferimento è eloquente e fa giustizia in una sola volta della pretesa di ritenere legittimi gli accordi internazionali sottoscritti dal SIFAR-SID ³⁸⁴ riassorbendoli all'interno della prassi di collaborazione fra organi dei singoli Paesi, prevista dall'art. 3 del trattato istitutivo dell' Alleanza: l'invito esplicito a non informare il Governo perchè le *misure* incidereb-

³⁸⁰ E ci chiediamo se il Parlamento Italiano sia a conoscenza di questi aspetti di vita dell' Alleanza.

³⁸¹ Questa volta puramente teorico.

³⁸² Questo punto è uno dei *topoi* classici della pubblicistica sulla strategia della tensione: per tutti rinviamo a G. FLAMINI cit. vol. I pp. 3-29; G. DE LUTIIS op. cit. p. 126-9; G e A. CIPRIANI cit. pp. 3-44.

³⁸³ Peraltro appare quantomeno strano che il Parlamento Italiano non abbia mai chiesto di conoscere la stesura integrale di esso.

³⁸⁴ Soggetto che non è titolare di poteri di rappresentanza internazionale.

Senato della Repubblica

- 267 -

Camera dei deputati

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bero sulla sovranità del Paese elimina ogni dubbio sulla prevaricazione compiuta dal SIFAR ³⁸⁵.

In questo quadro va inserito anche il secondo elemento, relativo alla costituzione di «Gladio»; anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un accordo direttamente trattato fra SIFAR e CIA senza l'intervento dei rispettivi Governi e solo successivamente riversato in ambito NATO, anche qui ci troviamo di fronte a misure in qualche modo in contrasto con principi costituzionali come l'eguaglianza dei cittadini ³⁸⁶, la neutralità politica delle Forze Armate, anche qui ci troviamo di fronte a misure, determinate da un impegno internazionale, di cui non sono state sempre messe a parte le autorità politiche ³⁸⁷, e di cui neppure tutti i membri del CESIS conoscevano l'esistenza. Cosa ancor più rilevante, un presidente del Consiglio, esplicitamente interrogato sull'argomento, ha negato, a riforma dei Servizi già approvata, l'esistenza di apparati speciali del tipo in questione ³⁸⁸.

Altri indizi sull'esistenza di tali accordi sono emersi nelle polemiche seguite all'uscita della Francia dalla NATO, nelle quali affiorarono alcuni cenni in questo senso.

C'è poi il capitolo, in verità poco esplorato, relativo alle telecomunicazioni (sicurezza ed intercettazioni) sul quale si avverte una situazione di sostanziale subalternità del nostro Paese - come, peraltro, di tutti gli altri

³⁸⁵ Virgilio Ilari, in una sua relazione, invita a considerare alcuni comportamenti come reati compiuti da alcuni funzionari dello Stato, mentre la teoria della «sovranità limitata» agirebbe, paradossalmente come scriminante di tali comportamenti penalmente rilevanti.

Questo sarebbe uno dei casi in cui la proposta di Ilari dovrebbe trovare concreta applicazione. Constatiamo, invece, che nessuna Procura della Repubblica, in 22 anni - quanti ne sono passati dalla pubblicazione di Roberto Faenza che rendeva nota l'esistenza del Piano *Demagnetize* - ha ritenuto, se non di procedere penalmente, neanche di promuovere un accertamento preliminare ad una vera e propria azione penale. Né si può sostenere che, essendo venuti a conoscenza del fatto a 26 anni dal suo compimento, tale azione sarebbe stata vanificata dalla prescrizione, perchè in tali comportamenti potrebbero configurarsi reati imprescrittibili, come quello previsto dall'art. 241 cp., ed ancor più perchè il piano *Demagnetize* impegnava il nostro servizio militare ad una azione indefinitamente prolungata nel tempo (esso sarebbe poi stato rinnovato nel 1962) e, pertanto, si sarebbe trattato di

un reato continuato, forse ancora in atto - per quel che se ne sa - oltre la data di pubblicazione del libro di Faenza,

Invece, sembra che le Procure di tutta Italia abbiano ritenuto scriminato il comportamento dei responsabili del SIFAR e, pertanto, abbiano tacitamente accettato l'idea di una sovranità non perfetta del nostro Paese in materie come quelle indicate dal piano in questione.

³⁸⁶ Gladio aveva un reclutamento su base ideologica che, pertanto, discriminava dei cittadini sulla base delle proprie convinzioni politiche, nella presupposizione che essi fossero agenti del potenziale nemico.

³⁸⁷ Il caso più noto è quello di Fanfani, più volte Presidente del Consiglio e Ministro e mai informato dell'esistenza di quella struttura.

³⁸⁸ Si sostiene da alcune parti che questa serie di irregolarità troverebbe una sua sanatoria in accordi sottoscritti dalle autorità politiche del nostro Paese, il cui contenuto sarebbe riservato, cioè, appunto, dai «protocolli segreti». Vale la pena di ricordare che la nostra Costituzione non prevede alcuna forma di diplomazia segreta e stabilisce che «*Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali ...*» (art. 80) ed il Presidente della Repubblica «*ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere*» (art. 87) e, dato che la Costituzione non prevede leggi non pubbliche ...

Senato della Repubblica

- 268 -

Camera dei deputati

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Paesi europei non anglofoni - nei confronti del blocco dei Paesi di lingua inglese. La questione - già affacciata negli anni Settanta - è riemersa recentemente in occasione delle polemiche sul «caso Echelon», oggetto di una indagine del Parlamento europeo. Anche in questo caso, tuttavia, non si può che constatare l'assenza di iniziativa in merito del Parlamento e della magistratura del nostro Paese.

Pertanto: abbiamo la prova dell'esistenza di accordi diretti fra il nostro Servizio militare e la CIA (Demagnetize e Gladio) e questo autorizza a chiederci se vi siano altri accordi ancora siglati fra i due Servizi, o, anche, se ve ne siano, parimenti segreti, sottoscritti dalle autorità politiche del nostro Paese.

Un secondo ordine di interrogativi riguarda, poi, il contenuto di questi eventuali accordi, poiché non è affatto scontato che essi comportino automaticamente clausole lesive della sovranità nazionale.

I precedenti fanno immaginare che qualcosa del genere possa esservi, ma non è possibile fare alcun discorso fondato senza disporre dei documenti e, pertanto, segnaliamo la questione come aperta ³⁸⁹.

È tuttavia poco probabile che accordi del genere, posto che esistano, contengano clausole come l'impegno a non associare il PCI al Governo o simili.

Dunque, è ragionevole supporre che eventuali limitazioni alla sovranità del nostro Paese non vengano tanto da trattati più o meno segreti, quanto, piuttosto, dalla prassi corrente nei rapporti fra Italia ed USA o fra Italia e Nato.

Il collaboratore Ilari, come si è già detto, ipotizza, a questo proposito, che, al di fuori di una legittimazione giuridica riveniente da trattati, non si possa parlare di limitazione di sovranità, ma di illeciti penali compiuti da singoli Ministri, funzionari o ufficiali che andrebbero perseguiti penalmente.

Noi siamo di avviso diverso essenzialmente per tre ragioni.

Innanzitutto per una ragione di tipo giuridico: la soluzione di molti problemi - in particolare in sfere delicate come quelle attinenti alla politica estera o alla sicurezza nazionale - lascia ampi spazi di discrezionalità al funzionario o al ministro che si trovi ad operare, per cui ogni singolo atto può trovare una sua giustificazione all'interno di questi spazi discrezionali, ma è evidente che l'insieme sistematico di queste decisioni può produrre una situazione di oggettiva subalternità di uno dei due partner ri-

spetto all'altro. In questo caso, la limitazione di sovranità si determinerebbe nei fatti, consentendo ad uno dei due partner di ingerirsi negli affari interni dell'altro, senza che sia possibile identificare un singolo comportamento penalmente rilevante.

³⁸⁹ Questo vale anche per un'altra questione di segno opposto: il misterioso archivio segreto del PCI che, stando ad alcune indiscrezioni, sarebbe stato chiuso in «sette valigie di tela verde» e trasportato non si sa bene dove. Tale archivio conterrebbe, fra l'altro, i piani insurrezionali approntati dal partito. Come si vede: «avrebbe» «sarebbe», «conterrebbe», il che è ben diverso da «ha» «è» «contiene». Sulla base di indizi tanto labili e, per di più disposti in modo sequenziale (le «probabilità composte» di cui ci avvertiva Mario Pagano), non è possibile trarre alcuna conclusione, neanche provvisoria. In questi casi, lo storico deve avere l'onestà di dichiararsi non in grado di risolvere la questione, e di riconoscere il problema come ancora aperto.